

**Risposta ABI
alla consultazione della Banca d'Italia**

**Linee Guida
per le banche *Less Significant* italiane
in materia di gestione di crediti deteriorati**

Ottobre 2017

1. Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana ringrazia la Banca d'Italia per l'opportunità di sottoporre osservazioni al documento "*Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati*" (d'ora in avanti *Linee Guida*) contenente le indicazioni a cui le banche italiane "*less significant*" (LSI) saranno chiamate ad attenersi nella gestione dei crediti deteriorati (NPL).

1. Le *Linee Guida* rappresentano le aspettative della Vigilanza in materia di gestione degli NPL, in continuità con il documento della Banca Centrale Europea (BCE/Autorità di vigilanza) "*Guidance to banks on non performing loans*"¹ (d'ora in poi *Guidance*) per le banche significative (SI). A questo documento "le banche sono invitate a fare riferimento per aspetti operativi di dettaglio" (rif. § 1 delle *Linee Guida*). Taluni elementi risultano modificati in applicazione del principio di proporzionalità, per tenere conto della maggiore semplicità dell'assetto organizzativo delle banche LSI.

A tale proposito, si osserva che non sempre è possibile percepire chiaramente nelle *Linee Guida* le modalità di applicazione del principio di proporzionalità, in termini di soluzioni semplificate per l'adempimento da parte delle LSI rispetto alle indicazioni contenute nella *Guidance*.

2. Le raccomandazioni contenute nelle *Linee Guida* appaiono infatti tali da comportare oneri significativi, quanto a infrastrutture tecnologiche, disponibilità di dati e processi di implementazione. ABI suggerisce di approfondire preventivamente i costi incrementali connessi all'introduzione di tali misure attraverso una specifica valutazione di impatto².

3. Per la consistenza degli interventi richiesti, viene in rilievo il tema delle tempistiche di implementazione. In proposito, la *Guidance* richiede alle banche di aderire ai principi in esse contenuti "con proporzionalità e opportuna urgenza, in funzione della portata e della gravità dei problemi che devono affrontare nel settore dei crediti deteriorati" ma è, altresì, espressamente riconosciuto che "il problema dei crediti deteriorati richiederà tempo e un'ottica a medio termine" (pag. 2 della *Guidance*).

Al riguardo, il documento in consultazione si limita ad affermare che le *Linee Guida* "si intendono efficaci a partire dalla data di pubblicazione" senza menzionare un orizzonte temporale di attuazione. Sarebbe utile prevedere che le banche possano disporre di tempistiche congrue per "valutare la sostanziale rispondenza del proprio

¹ BCE/SSM, *Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)*, marzo 2017:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf

² Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 277 del 20.7.2010 "*Linee guida per l'analisi di impatto della regolamentazione*".

assetto rispetto alle raccomandazioni e, ove necessario, adottare le opportune misure per recepirle [...]” (§ 1)³.

4. In analogia con quanto previsto nella *Guidance*, talune raccomandazioni contenute nelle *Linee Guida* sono primariamente rivolte alle banche connotate da una elevata incidenza degli NPL. Date la complessità, le molte articolazioni e le conseguenze operative implicite nelle raccomandazioni delle *Linee Guida*, ABI ritiene indispensabile che sia chiarito in anticipo l'insieme delle variabili - indicatori e aspetti di carattere qualitativo - che sarà preso in considerazione da parte dell'Autorità per definire "elevata" l'incidenza degli NPL.

In caso di incidenza degli NPL non "elevata", la banca dovrebbe avere un numero maggiore di gradi di flessibilità nell'applicare le raccomandazioni contenute nei paragrafi 2 e 3 (di conseguenza, non sarebbe necessario motivare eventuali scostamenti).

Si riportano di seguito alcune osservazioni specifiche secondo lo stesso ordine seguito nel documento posto in consultazione.

2. Strategia di gestione degli NPL

5. Entrando nel merito delle strategie di gestione degli NPL, sarebbe auspicabile una distinzione tra obiettivi qualitativi (adozione di un modello efficiente di gestione degli NPL e di strategie volte alla riduzione degli stessi) e obiettivi quantitativi (attuazione dei programmi di riduzione degli NPL).

Per agevolare le banche nell'attuazione delle *Linee Guida*, sarebbe utile uno schema al quale le LSI possano fare riferimento nel definire il proprio cronoprogramma, in particolare prevedendo obiettivi qualitativi a breve termine e obiettivi quantitativi a medio-lungo termine:

- breve termine: predisposizione dei "piani operativi di gestione degli NPL" (§ 2), revisione dell'assetto organizzativo costituendo i presidi (§ 3.3), adozione di procedure che garantiscano un'adeguata valutazione delle garanzie immobiliari e predisposizione degli strumenti per la creazione di base dati aventi le caratteristiche di cui al § 8;
- medio termine: attuazione dei piani operativi di gestione, incluse le prassi di gestione attiva delle posizioni creditizie che presentano primi segnali di anomalia, le politiche di gestione tramite concessioni e/o ristrutturazione e i programmi di riduzione delle classi di NPL *unsecured* o con maggiore anzianità

³ Nella *Guidance* si legge: "Le linee guida si dovrebbero applicare a decorrere dalla loro data di pubblicazione. Gli SI possono tuttavia porre rimedio successivamente alle lacune individuate, sulla base di adeguati piani di azione accompagnati da precise scadenze [...]" (§ 1.2).

(eventualmente anche mediante operazioni di cessione e/o di cancellazione contabile);

- medio-lungo termine: gestione delle garanzie escusse.

Uno schema di questo tipo favorirebbe modelli gestionali mirati alla riduzione degli NPL *unsecured* in una fase iniziale, consentendo agli uffici preposti di concentrarsi con strategie di maggiore respiro nella gestione e valorizzazione dei crediti *secured*. Sarebbe così favorita la convergenza tra l'obiettivo di una rapida riduzione degli NPL (attraverso la riduzione dei tempi di rientro *in bonis* o di recupero/liquidazione/*write-off*) e quello della massimizzazione delle somme recuperate.

I rapidi e continui cambiamenti normativi e di contesto rendono difficile effettuare previsioni con un orizzonte temporale di 5 anni; può risultare preferibile raccordare tale orizzonte a quello normalmente utilizzato per i piani strategici (3 anni).

6. Per converso, per la gestione delle garanzie escusse è utile l'adozione di un orizzonte temporale più lungo. Ridurre le tempistiche per il recupero dei crediti *secured* potrebbe infatti mettere in difficoltà le LSI che operano su aree territoriali omogenee, spesso ristrette, ove le tempistiche di recupero sono maggiormente condizionate da fattori esogeni rispetto all'organizzazione ed efficienza delle politiche di gestione e recupero degli NPL. Tra tali fattori rientrano, ad esempio, la durata delle procedure concorsuali o individuali presso un determinato Tribunale, il mercato immobiliare ancora stagnante, un tessuto economico che non beneficia dell'attuale fase di miglioramento congiunturale.

In tale scenario, ad un eccessivo contingentamento dei tempi per la gestione delle garanzie potrebbe conseguire l'immediata adozione di piani che prevedano l'avvio massivo di azioni esecutive in contesti ove le garanzie (in particolare quelle immobiliari) sono spesso concentrate in aree geografiche ristrette.

3. Governance e assetto operativo per la gestione degli NPL

7. ABI accoglie con favore la previsione esplicita di coinvolgimento dell'Organo con funzioni di supervisione strategica nei processi di monitoraggio e definizione delle strategie di gestione degli NPL.

Tra le attività previste dalle *Linee Guida* per tale organo, rientra la previsione di un monitoraggio trimestrale dei progressi effettuati, rispetto agli obiettivi fissati nel piano (punto 2 del § 3.1). In proposito, si ritiene che la frequenza nell'attività di monitoraggio debba riflettere la periodicità stabilita in sede di definizione della strategia, in coerenza con quanto proposto nell'allegato 1 alle *Linee Guida*⁴: il monitoraggio potrebbe pertanto essere effettuato con cadenza annuale. Ciò anche in

⁴ Allegato 1. Esempio di modello per la rappresentazione e il monitoraggio degli obiettivi definiti nella strategia di gestione degli NPL.

quanto i miglioramenti nella gestione degli NPL possono essere valutati solo in un periodo di tempo più lungo di un singolo trimestre. Con il monitoraggio trimestrale si introdurrebbe inoltre un fattore di stagionalità che potrebbe alterare la percezione dei progressi effettuati rispetto agli obiettivi posti.

In tema di presidi organizzativi, appaiono di particolare impatto sul sistema informativo direzionale le previsioni indicate al punto 3 del §3.3, con riferimento all' "adozione di un sistema di analisi e controllo della *performance* delle attività di gestione degli NPL". Per attuare un tale sistema di indicatori appare infatti necessario un investimento di rilievo: potrebbe essere preferibile lasciare alle banche una maggiore flessibilità nella definizione del set di indicatori da utilizzare.

4. Rettifiche di valore e cancellazioni contabili

8. Con riferimento al paragrafo "Rettifiche di valore e cancellazioni contabili" (§ 6), ABI osserva in premessa l'opportunità di assicurare un coordinamento tra norme prudenziali e normative contabili. Le *Linee Guida* fanno riferimento (cfr. nota 15) ai principi contabili vigenti (IAS 39) e l'Autorità preannuncia un adattamento delle raccomandazioni proposte in virtù della prevista applicazione del nuovo principio contabile IFRS9 a partire dall'1 gennaio 2018.

9. Per quanto riguarda le specifiche raccomandazioni, appare critica la richiesta contenuta nel punto 2 del § 6 di definire "i criteri per individuare le posizioni le cui rettifiche di valore specifiche sono determinate analiticamente e per identificare quando la valutazione deve essere effettuata secondo uno scenario di continuità operativa o secondo uno scenario di cessazione dell'attività del debitore. In tale ambito, le banche definiscono le metodologie da utilizzare per procedere alla stima dei flussi di cassa futuri che potranno essere prodotti dal soggetto debitore per il pagamento del debito residuo (in caso di scenario di continuità operativa) e del valore recuperabile delle garanzie reali (in caso di scenario di cessazione dell'attività del debitore)".

Infatti, la simulazione di scenari di continuità operativa non è prassi diffusa presso le LSI. Gli accantonamenti sulle sofferenze vengono spesso determinati solo con la metodologia dello scenario di cessazione dell'attività del debitore.

L'introduzione di metodologie basate sulla simulazione di scenari di continuità operativa richiederebbe un potenziamento importante delle strutture di analisi e di controllo, che dovrebbero analizzare la posizione in una logica che parte dai piani aziendali e considera le cessioni di immobili solo se non strumentali all'azienda, con un'indubbia difficoltà operativa (tenuto anche conto delle dimensioni del target di clientela delle LSI).

Dati i riflessi di tale previsione in termini di onerosità di applicazione, di riorganizzazione in fase di erogazione del credito e di controlli, si ritiene fondamentale

che in questa materia trovi concreta applicazione il criterio di proporzionalità. In concreto, dovrebbe essere possibile continuare ad utilizzare, per tutte le posizioni, metodologie che non prevedano necessariamente la stima dei flussi di cassa futuri del debitore ma che, in luogo dello scenario di continuità, facciano riferimento allo scenario di cessazione dell'attività utilizzando ad esempio approcci basati su probabilità di default o *danger rate*, approcci comunque generalmente più cautelativi rispetto a quello dello scenario in continuità.

10. Un profilo che acquista rilievo è anche quello della numerosità dei dati interni, di cui può risultare difficile valutare la significatività statistica. A tale proposito, sarebbe opportuno prevedere espressamente la possibilità di fare riferimento anche a statistiche esterne, ad esempio per le valutazioni in tema di tempi di recupero.

11. Infine, si chiede conferma all'Autorità che, in assenza nelle *Linee Guida* di un esplicito richiamo alla necessità di "comunicare il valore contrattuale delle attività finanziarie cancellate che sono ancora sottoposte a esecuzione forzata" (rif. *Guidance*, pag. 89), sia corretto ritenere che le LSI non debbano a tal riguardo mantenere una base dati dettagliata.

5. Valutazione delle garanzie immobiliari

12. In relazione alla valutazione delle garanzie immobiliari, le raccomandazioni delle *Linee Guida* presentano significativi profili di criticità.

Il punto 3 del § 7 richiede di "verificare con cadenza almeno annuale il valore degli immobili posti a garanzia degli NPL; ai fini della determinazione del valore delle esposizioni creditizie garantite da immobili è possibile utilizzare metodi statistici per il calcolo del valore degli immobili in garanzia, purché le esposizioni abbiano un valore lordo non superiore a 150.000 euro."

Nella *Guidance*, la possibilità di utilizzare approcci statistici è prevista per le esposizioni fino a un valore di 300.000 euro (§ 7.2.3).

Pur condividendo la necessità di un aggiornamento sistematico dei valori delle garanzie dei crediti deteriorati, si rileva che la verifica annuale senza ricorrere a metodi statistici del valore degli immobili a garanzia di NPL con valore lordo sopra i 150.000 euro comporterebbe per le banche LSI un significativo aggravio di costo.

Si richiede pertanto di evitare disposizioni penalizzanti per le LSI e di garantire il *level playing field* fissando la soglia a 300.000 euro, in linea con quella della *Guidance*.

Si richiede inoltre di chiarire se il "valore lordo" del credito vada inteso al lordo o al netto di eventuali *write-off*. Al riguardo, nelle *Linee Guida*, si potrebbe espressamente fare riferimento al valore netto dell'esposizione, che rappresenta l'effettivo rischio della banca.

Le posizioni a maggior rischio verrebbero così assoggettate ad una perizia di stima ordinaria, riservando la modalità statistica al restante portafoglio, raggiungendo un pieno equilibrio tra necessità di aggiornamento del valore degli immobili ed i costi connessi con una loro rivalutazione.

13. Si propone inoltre di specificare che, per gli immobili inseriti nell'ambito di una procedura esecutiva, una volta che si disponga del valore della stima effettuata nell'ambito della procedura (CTU), la Banca sia esonerata dal procedere ad aggiornamenti di parte del valore degli immobili (fermo restando l'aggiornamento del valore di recupero del credito in relazione ad eventuali ribassi d'asta).

14. Suscita infine perplessità la raccomandazione di controllare l'operato dei periti esterni. Se sono soddisfatti i requisiti di cui al punto 1 del § 7 e vista la verifica annuale del valore degli immobili, il controllo in discorso si traduce in un mero aggravio di costo.

6. Conclusioni

15. L'ABI apprezza l'intento delle *Linee Guida*, finalizzato a fornire alle banche strumenti utili ad affrontare il problema dei crediti deteriorati. A tal fine, è comunque necessario il concorso di opportune misure e interventi strutturali, per colmare le lacune che penalizzano il nostro Paese e per consolidare la crescita economica che costituisce il primo presidio a difesa del valore dei crediti vantati dalle banche.

E' necessario affiancare alle raccomandazioni rivolte alle banche un quadro normativo armonizzato a livello europeo, nonché adeguate condizioni di liquidità sul mercato secondario per le sofferenze.

Si evidenzia infine che provvedimenti come l'Addendum alla *Guidance* (appena pubblicato in consultazione dalla BCE/Autorità di vigilanza⁵) renderebbero di fatto superfluo stimare tempi di recupero, aggiornare e presidiare le garanzie, considerati i tempi minimi previsti per l'azzeramento delle posizioni, vanificando l'efficientamento dei processi gestionali e il lavoro realizzato in questi anni.

⁵ Cfr. BCE/SSM, *Addendum to the ECB Guidance to banks on nonperforming loans: Prudential provisioning backstop for non-performing exposures*, ottobre 2017
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/npl_addendum2_en.html